

N. R.G. 14378/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14378/2017** promossa da:

FRACASSI FAUSTO (C.F. FRCFST25T11E928M),

COCCA LUCIA ANNA (C.F. CCCLNN29L66L995T),

entrambi rappresentati e difesi dell'Avv. Ermanna Ghidini, presso la quale eleggono domicilio, con studio in Brescia, Via Gabriele Rosa n° 34, per delega a margine della citazione

attori

contro

UBI BANCA SPA (C.F. 03053920165), con il proc. dom. avv. RAMPINELLI ROTA BARTOLOMEO, VIA VITTORIO EMANUELE II 1 25122 BRESCIA

convenuta

Oggetto: intermediazione finanziaria



CONCLUSIONI

Per PARTE ATTRICE

“a. In via principale, respingere le avversarie domande, eccezioni e conclusioni tutte, per i motivi in atti e in quanto infondate, in fatto e in diritto;

b. Sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità del contratto di intermediazione del 18.02.2010 e dei singoli contratti di acquisto del 26.08.2010 e del 16.03.2011, ai sensi dell'art. 1418, 2 co, cc. per violazione dell'art. 37 Reg. Consob 16190/2007 e la nullità dei singoli contratti di acquisto ex art. 1418, 1c, cc. per violazione dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione del capitale investito di € 85.000,00, salvo i rimborsi già ottenuti, oltre agli interessi legali, alla rivalutazione monetaria e al maggior danno ex art. 1224 cc, dalla data dell'acquisto dei titoli all'effettivo rimborso.

c. In subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta, per i motivi tutti di cui in narrativa, dichiarare la risoluzione del contratto di intermediazione e dei singoli contratti di acquisto, per fatto e colpa e responsabilità esclusiva e per inadempimento della Banca convenuta, e condannare la stessa convenuta alla restituzione della suddetta somma di € 85.000,00, oltre agli interessi legali dalla data dell'investimento, alla rivalutazione monetaria e al maggior danno;

d. in ogni caso, sempre in via principale, accertati e dichiarati le responsabilità, extracontrattuali e contrattuali, e l'inadempimento della Banca convenuta per i motivi tutti di cui in narrativa e per le violazioni ed i fatti tutti esposti in atto, anche ex artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 32, 56 del Reg. Consob n. 11522/1998,

condannare la Banca convenuta a risarcire agli attori i danni tutti dagli stessi *patiti e pazienti*, che si quantificano in € 85.000,00, o in altra diversa somma che risultasse dovuta in corso di causa, che, come esposto e dedotto in atti, comprenda il danno emergente, quale perdita di valore dei titoli *de quo* dopo l'acquisto (detratti rimborsi e cedole già incassati), e il lucro cessante, quale mancata redditività media del 3,28 % in titoli di stato dell'investimento originario di € 85.000 dall'agosto 2010 fino al risarcimento concreto, oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno dal fatto al dovuto al saldo Con vittoria di spese, rimborso forfettario, compenso professionale, oltre ad IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore.

In via istruttoria, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio sul grado di rischio, tipologia, natura e mercato di collocamento dei titoli in questione, nel periodo in causa e si fa salva ogni facoltà di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare e indicare testi, nei termini di legge”.

Per la convenuta

“**In via preliminare:** accertata e/o dichiarata l'intervenuta prescrizione di tutte le domande e/o quanto meno delle domande relative al primo ordine di acquisto effettuato in data 26.08.2010 per l'effetto rigettare tutte le domande degli Attori.



Nel merito: accertato e/o dichiarato che UBI Banca S.p.A. non ha violato alcuno degli obblighi imposti, accertata e/o dichiarata la insussistenza del nesso causale tra il comportamento di UBI Banca S.p.A. e l'asserito danno lamentato dagli Attori per l'effetto rigettare tutte le domande degli Attori.

Nel merito ed in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui dovessero essere giudicate fondate, anche solo parzialmente, le pretese degli Attori e venga ravvisata una qualche responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale in capo a UBI Banca S.p.A., accertato che il valore di acquisto delle obbligazioni per cui è causa ammonta ad Euro 79.803,88, accertato che l'importo delle cedole e dei rimborsi percepiti dagli Attori ammonta ad Euro 25.123,07 e che il valore delle obbligazioni per cui è causa e/o delle obbligazioni ottenute dagli Attori in seguito alla conversione dei titoli operata dal Governo greco di cui in atti, corrisponde nel Luglio 2020, ad Euro 32.913,64 volersi conseguentemente ridurre la somma pretesa dagli Attori, anche in considerazione delle cedole che matureranno nel corso del presente giudizio, e condannare gli stessi al pagamento degli interessi

sulle somme dovute ed, in ulteriore subordine, qualora non fosse sottratto il valore attuale delle obbligazioni volersi condannare gli Attori alla restituzione delle obbligazioni greche per cui è causa e/o comunque di tutte le obbligazioni greche ricevute dagli Attori a seguito del concambio operato dal Governo greco e/o comunque di tutte le obbligazioni greche contenute nel dossier titoli degli Attori in favore di UBI Banca S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi ed accessori tutti della lite”

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Gli attori si dolgono delle conseguenze infauste di due investimenti effettuati con UBI BANCA S.P.A., rispettivamente in data 26.8.2010 e 16.3.2011, aventi a oggetto titoli di debito pubblico greco, per un valore nominale di complessivi euro 85.000.

Tali investimenti facevano seguito alla sottoscrizione nel 18.2.2010 di un contratto quadro “*per la negoziazione, il collocazione e la ricezione e trasmissione di ordini*” (doc. 1 att., prodotto in copia parziale di 5 pagine).

Espongono che, a seguito della nota crisi del debito sovrano greco e della conversione forzata disposta dal governo ellenico (*swap* effettuato nel marzo del 2012), quasi l'intero capitale investito era andato perduto, avendo essi ricevuto un rimborso di soli euro 16.178,00.

Allegano quindi la nullità del predetto contratto quadro ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Consob n. 16190/2007 in materia di Intermediari, per mancato rispetto del contenuto minimo contrattuale previsto dalla norma e, segnatamente, delle seguenti informazioni:



- servizi offerti e caratteristiche (lett. a);
- soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente (lett. e);
- remunerazioni spettanti all'intermediario (lett. f).

Allegano inoltre la nullità dei singoli ordini di acquisto delle obbligazioni, richiamati sopra, in quanto *“privi di qualsiasi elemento di determinatezza ed emessi in violazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98”*, concludendo per la restituzione del capitale investito, al netto dei rimborsi percepiti.

Lamentano altresì la *“responsabilità contrattuale ed extracontrattuale”* della banca per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. 58/98 e dalla normativa secondaria attuativa, derivante dalle seguenti condotte:

- mancata consegna, in sede di stipula del contratto quadro, della documentazione *“richiamata nella premessa al punto A) lett. da I a V e VII del contratto quadro, nonostante quanto riportato nel modulo precostituito dalla banca”*, precisando di essere in possesso di *“una copia parziale del contratto quadro, composto da 5 pagine”*;
- violazione del dovere di *“consegnare l’informativa relativa all’alta rischiosità dei titoli greci”*, all’epoca giù qualificati come *“titoli spazzatura”* dalle agenzie di rating;
- mancata informazione *“circa il default dello stato greco e circa l’invito formale agli investitori ad aderire allo swap sul debito pubblico sul debito ellenico, in violazione della raccomandazione della Consob”*;
- violazione della normativa in tema di valutazione di appropriatezza e adeguatezza di cui all’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 (*“la banca avrebbe dovuto astenersi dall’acquisto dei titoli”*);



- violazione degli obblighi di diligenza sanciti dall'art. 21 d.lgs. 58/98 e dagli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98, non essendo gli attori "*stati mai avvertiti, né prima né dopo il 2010, della rischiosità dei titoli greci acquistati*".

Sulla base di detti titoli di responsabilità agiscono anche per il risarcimento del danno, quantificato in euro 85.000 ovvero nella diversa misura accertata in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u..

In via subordinata fanno valere la responsabilità precontrattuale della banca nella fase delle trattative, per le medesime circostanze sopra esposte, richiamando tra l'altro l'art. 28 del citato Regolamento Consob in materia di intermediari.

2. La banca si costituisce eccependo, in via preliminare, il decorso della prescrizione quinquennale in relazione alle domande fondate su titoli di responsabilità precontrattuale o extracontrattuale nascenti dal primo ordine di acquisto, effettuato in data 26.8.2010.

Esponde che i clienti avevano sottoscritto un primo questionario Mifid nel 2007 (doc. 2), rinnovando nel 2010 le risposte all'epoca fornite (doc. 4), a seguito della sottoscrizione del contratto quadro (doc. 3 Ubi, versato in atti nella versione integrale, comprensiva dei documenti allegati al contratto).

Allega che gli investimenti effettuati dagli attori in titoli di stato greci sono avvenuti in tre *tranche* (non due come erroneamente indicato in citazione), sempre su "*iniziativa autonoma*" dei clienti (doc. 17, 19, 22 Ubi), in concreto tramite il figlio, delegato a operare sul *dossier* titoli dei genitori (doc. 16 Ubi), precisando che almeno in un caso i clienti avevano proceduto al disinvestimento (doc. 20 Ubi) prima della conversione, a condizioni vantaggiose.



Deduce che i clienti, evidentemente “*consigliati e gestiti dal loro figlio*”, mostravano una diffusa operatività su titoli rischiosi e per investimenti di somme ingenti, “*speculando sulle obbligazioni greche*”, e sottolinea “*come la convenuta non abbia mai consigliato, né raccomandato alcun acquisto*”, in relazione agli acquisti per cui è causa come pure ai precedenti investimenti.

Rileva che il contratto quadro prodotto in giudizio racchiude tutte le indicazioni previste dalla normativa di settore quale “contenuto minimo”, riportando tra l’altro la dichiarazione dei clienti in ordine alla ricezione degli allegati e delle informazioni tutte richieste dalla vigente normativa a fini di trasparenza.

Osserva che il rischio dell’investimento contestato risultava appropriato, in quanto coerente con il profilo degli investitori, ed era in ogni caso agevolmente desumibile dall’elevato rendimento del titolo, connaturato agli investimenti che presentano un livello sensibile di rischio.

Contesta la quantificazione del danno e allega al riguardo che i clienti avevano acquistato il titolo a una quotazione “sotto la pari” (euro 79.83,58), ricevendo in corso di rapporto rimborsi e cedole per euro 23.014,52, evidenziando che il valore dei titoli, alla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ammontava a euro 32.913,64 (doc. 41-44 Ubi).

3. Successivamente al deposito delle memorie *ex art. 183 c. 6 c.p.c.*, il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione sulla scorta delle evidenze documentali e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All’esito assegnava alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

4. Tutte le domande formulate dagli attori sono infondate.

4.1 Muovendo dalle domande indicate *sub c) e d)* dell’atto di precisazione delle conclusioni è preliminare osservare come gli attori richiamino diffusamente la violazione di norme



contenute nel Regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, in materia di disciplina degli intermediari, norme che tuttavia non sono più in vigore dal 2.11.2007, a fronte di fatti pacificamente occorsi nel 2010 (anche la firma del contratto quadro risale al 2010).

La svista pare alquanto singolare, se si considera che gli stessi attori richiamano per altri versi, correttamente, il Regolamento Consob n. 16190/2007 in materia di Intermediari, applicabile *pro tempore*, che ha sostituito il precedente atto normativo.

Il rilievo, si badi, non è di poco momento, poiché l'errore in cui cadono gli attori è sostanziale, tradendo un malinteso di fondo e riverberandosi sull'esito del giudizio, nella misura in cui gli stessi postulano l'applicabilità di norme abrogate e sulle stesse norme fondano le proprie domande. Emblematica sotto questo profilo è la doglianza degli attori circa il fatto che la banca non si sia astenuta dall'eseguire le due operazioni contestate: tale onere, infatti, era previsto nelle ipotesi di "operazione inadeguata" nel previgente regime, ma è stato superato con il Regolamento Intermediari emanato dalla CONSOB nel 2007 (analoga considerazione vale ad esempio per le operazioni in conflitto di interessi).

Sulla base della disciplina applicabile ai fatti di causa va affermato con chiarezza che l'intermediario, una volta informato il cliente dei motivi dell'inadeguatezza, non può astenersi dall'esecuzione dell'operazione, poiché ciò costituirebbe un inadempimento.

Posto che gli attori (i) fondano le proprie domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno sulla pretesa violazione di numerose disposizioni abrogate e (ii) formulano perlopiù addebiti di tipo comportamentale mediante generiche prospettazioni in fatto, accompagnate da un richiamo puntuale a norme settoriali (in larga parte non più in vigore), la conseguenza processuale di quanto sopra osservato è che risulta preclusa al



Tribunale la stessa identificazione delle condotte che, in tesi, costituirebbero inadempimento contrattuale, tale da giustificare finanche la risoluzione del contratto quadro, oltre al risarcimento dei danni, derivandone un *deficit* assertivo idoneo di per sé a determinare il rigetto nel merito delle domande per difetto di allegazione.

Ulteriore motivo assorbente, che conduce inevitabilmente al rigetto nel merito delle domande in esame, risiede nella considerazione che le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni in titoli di stato greco, di cui gli attori lamentano l'erroneità, non erano in concreto dovute dall'intermediario.

Sotto il primo profilo, come è noto, il regime di adeguatezza trova applicazione solo con riferimento ad alcuni dei servizi di investimento disciplinati dal d.lgs. 58/98 (gestione di portafogli e consulenza), mentre nella vicenda *de qua* le parti avevano pacificamente sottoscritto un contratto quadro "*per la negoziazione, il collocazione e la ricezione e trasmissione di ordini*", vale a dire di servizi c.d. "esecutivi".

Orbene tali servizi dedotti in contratto ricadono, di regola, nel più mite regime c.d. "di appropriatezza", in base al quale l'intermediario è tenuto a verificare soltanto la coerenza dell'operazione con le conoscenze e l'esperienza in materia finanziaria del cliente, come risultanti dal questionario Mifid (regolarmente agli atti *sub doc.* 4 Ubi).

Tuttavia, i due regimi anzidetti non esauriscono il novero delle possibilità, residuando la fattispecie disciplinata dall'art. 43 Regolamento Consob n. 16190/2007 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti), nota come "*execution only*", nella quale "*Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla*



valutazione di cui al Capo II”, allorquando l’investimento abbia a oggetto strumenti finanziari “non complessi” e il servizio sia prestato su iniziativa del cliente.

Entrambe le condizioni ricorrono nel caso in esame, atteso: che (i) i titoli di stato greci sono strumenti privi di profili di complessità, rientrando anzi nella categoria degli strumenti del mercato monetario, espressamente richiamata dalla citata disposizione; (ii) risulta pacifico tra le parti, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., come le due operazioni contestate siano state assunte su richiesta dei clienti. Sotto tale ultimo profilo la convenuta in comparsa di risposta ha affermato puntualmente e in più punti dell’atto che gli investimenti avvenivano su “*iniziativa autonoma*” dei clienti, tramite ordine emesso dal soggetto delegato a operare sui conti, e che la banca non aveva “*mai consigliato, né raccomandato alcun acquisto*” durante il rapporto, con particolare riferimento alle obbligazioni greche *de quibus*.

A fronte di tali allegazioni era onere degli attori svolgere una specifica contestazione nella prima udienza, ovvero al più tardi con la prima memoria *ex art. 183, comma sesto, c.p.c.*: il mancato assolvimento di tale onere comporta l’operatività del “principio di non contestazione” (Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n.19896; nello stesso senso v. Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n.26908), osservato altresì che gli attori non hanno neppure svolto istanze istruttorie di prova orale volte a dimostrare il contrario, ossia che le operazioni in questione erano state consigliate “di fatto” da un funzionario della banca (diversamente da quanto risulta per *tabulas*), limitandosi a instare per lo svolgimento di una c.t.u. dagli evidenti tratti esplorativi.

L’applicazione del più tenue dei regimi in punto di obblighi dell’intermediario determina l’irrilevanza delle allegazioni attoree in ordine all’appropriatezza e adeguatezza degli



investimenti, anche con riferimento alla rischiosità dei titoli in questione.

Peraltro, osserva il Tribunale, che sulla base del profilo risultante dal questionario Mifid in atti (doc. 4) i titoli di stato greci erano da ritenere un investimento appropriato agli attori, avendo gli stessi dichiarato di avere già investito in strumenti di debito pubblico, anche ove emessi da paesi emergenti, con la conseguenza che, pur per assurdo applicando il regime di appropriatezza, la banca sarebbe andata comunque esente da responsabilità.

Ad abundantiam va rimarcata l'agevole intellegibilità del livello di rischio insito nei titoli in questione: trattandosi di strumenti finanziari tutt'altro che complessi, l'unico rischio da tenere presente è il c.d. "rischio emittente", misurato dal tasso di interesse, vale a dire nel caso di specie il rischio di *default* dello Stato greco emittente. Orbene l'informativa dell'intermediario sul livello di rischio incorporato dagli strumenti per cui è lite sarebbe stata irrilevante, superflua, quasi tautologica in ragione dell'entità (autoesplicativa) del tasso di interesse promesso, ben potendo gli attori comprendere, sulla base della conoscenza ed esperienza dichiarate (la veridicità del questionario non è qui in discussione), i rischi sottesi all'investimento in parola. Sul punto si richiama quanto affermato da questa Sezione in un caso analogo (Trib. Brescia, 15.4.2021: *"ritiene il Tribunale che il cliente fosse pienamente a conoscenza delle caratteristiche dello strumento finanziario, compiutamente illustrate dalla banca (doc. 29: obbligazione bancaria di tipo subordinato, priva di rating, negoziata sulla piattaforma EXTRAMOT, avente un livello di rischio "molto alto"), e abbia deliberatamente deciso di sottoscrivere lo strumento, attratto dall'elevato rendimento tipicamente associato ai titoli ad elevato rischio, salvo poi dolersi in questa sede dell'esito dell'investimento non corrispondente alle proprie aspettative iniziali"*).



Con riguardo alle ulteriori contestazioni mosse dagli attori, la circostanza della mancata consegna, in sede di stipula del contratto quadro, della documentazione *“richiamata nella premessa al punto A) lett. da I a V e VII del contratto quadro”* risulta contraddetta in via documentale, avendo la convenuto prodotto in giudizio il contratto quadro sottoscritto dai clienti, comprensivo degli allegati, non oggetto di disconoscimento da parte degli attori: all’interno di detto contratto, peraltro, i clienti riconoscono di avere ricevuto le informazioni richieste dalla vigente normativa *“mediante supporto cartaceo”*, dichiarazione con efficacia confessoria ai sensi dell’art. 2735 c.c.

Con riferimento alla mancata informazione successiva *“circa il default dello stato greco e circa l’invito formale agli investitori ad aderire allo swap sul debito pubblico sul debito ellenico, in violazione della raccomandazione della Consob”* questa Sezione ha recentemente affermato (v. Trib. Brescia, cit.) che *“nell’ambito dei servizi c.d. “esecutivi” non sussiste l’onere di informativa successiva (c.d. on going) nei confronti del cliente, trattandosi di adempimento intrinsecamente incompatibile con la natura istantanea di detti servizi, predicabile invece esclusivamente nell’ambito dei servizi di gestione e di consulenza continuativa”*. Peraltro non è agevole cogliere quale incidenza causale avrebbe rivestito tale omissione sul pregiudizio allegato, posto che i clienti, anche in assenza di informativa della banca, hanno aderito al programma di scambio lanciato dal governo greco, così limitando il pregiudizio subito, in linea con l’obiettivo sotteso alla citata Comunicazione Consob di cui gli attori lamentano il mancato rispetto.

Con riferimento alla evocata responsabilità precontrattuale le considerazioni in fatto e in diritto sopra formulate conducono a una valutazione di infondatezza della domanda, fermo



restando che le carenze in punto di allegazione avrebbero comunque comportato una pronuncia di rigetto nel merito: sia sufficiente osservare al riguardo come parte attrice ometta di indicare specificamente le condotte che in tesi costituirebbero una violazione del dovere di buona fede durante le trattative, limitandosi a richiamare varie norme settoriali (di fonte e contenuto eterogenei) e a lamentare la violazione di obblighi informativi che attengono, più propriamente, alla fase esecutiva del rapporto.

Quanto poi alla domanda fondata su una pretesa responsabilità extracontrattuale il rilievo risulta oscuro, discutendosi di un rapporto regolato da contratto, peraltro ancora in essere tra le parti. In ogni caso, trattandosi di domanda ancora ai medesimi fatti già valutati e ritenuti irrilevanti, anche detta domanda va rigettata per le medesime ragioni delineate *supra*.

4.2 Con riferimento alle domande fondate sulla pretesa nullità per violazione delle norme imperative che impongono un contenuto minimo dei contratti di investimento, la doglianza risulta infondata alla luce della produzione in giudizio del contratto quadro di investimento, comprensivo degli allegati, regolarmente sottoscritto dalle parti, che prevede chiaramente il contenuto minimo previsto dalla disciplina di settore, potendosi agevolmente rilevare in particolare che:

- i servizi offerti e le caratteristiche degli stessi (lett. a) sono descritti nel contratto, coincidendo in ultima istanza con l'oggetto dello stesso. L'omissione di tali informazioni avrebbe comportato invero la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c., prima ancora che per violazione di norma imperativa;
- le remunerazioni spettanti all'intermediario (lett. f) sono puntualmente indicate nell'Allegato A, che costituisce "*parte integrante del presente contratto*" (*cf.* art. 1.1.);



- la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente (lett. e) non è indicata semplicemente perché i clienti non erano autorizzati a effettuare operazioni con “passività potenziale superiore al costo di acquisto” (presupposto di applicabilità della disposizione), quali espressamente l’investimento in derivati, in *warrant* o l’effettuazione di vendite “allo scoperto”, come stabilito negli artt. 7, 8 e 9 del contratto, laddove è prevista la pattuizione di un “*atto integrativo*” nel caso in cui i clienti intendessero estendere la propria operatività a tali investimenti generalmente più rischiosi (integrazione contrattuale che avrebbe quindi previsto la soglia in questione, come si legge all’art. 9).

Infine la doglianza circa la nullità dei singoli ordini di acquisto delle obbligazioni, in quanto “*privi di qualsiasi elemento di determinatezza ed emessi in violazione dell’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98*”, oltre a richiamare ancora una volta una norma abrogata, è da ritenere generica, con conseguente declaratoria di infondatezza (la parte non precisa quali elementi sarebbero mancanti). Peraltro deve osservarsi che l’ordine è un atto unilaterale del cliente, non dell’intermediario, fermo restando che la corretta esecuzione dei due ordini da parte della banca (gli attori non formulano contestazioni in punto di *best execution*) conferma che ciascun ordine era sufficientemente determinato da consentire l’effettuazione dell’investimento richiesto dai clienti.

4.4. Il rigetto nel merito delle domande attoree rende superfluo l’esame dell’eccezione di prescrizione della convenuta nonché della eccezione di inammissibilità delle domande avversarie, quest’ultima peraltro tardivamente svolta in comparsa conclusionale.

5. La decisione sulle spese segue alla soccombenza degli attori, che vanno condannati, in solido, al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte. Avuto riguardo al valore della lite e ai



parametri medi del d.m. 55/2014, le spese sono liquidate in euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie (15%), I.V.A. e C.p.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa, ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria, disattesa o assorbita:

- RIGETTA, siccome infondate, tutte le domande formulate dagli attori nei confronti di UBI BANCA S.P.A.
- CONDANNA gli attori FAUSTO FRACASSI E LUCIA ANNA COCCA, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie (15%), I.V.A. e C.p.A. come per legge.

Così deciso in Brescia il 20.4.2021.

Il giudice

Lorenzo Lentini

